



INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

N. 546

Sentenza TAR Terzo Valico, respinto il ricorso di Cociv su trasporto smarino in modalità combinata ferro-gomma. Quali azioni previste dalla Regione per far attuare la prescrizione.

Presentata dal Consigliere regionale:

SACCO SEAN (primo firmatario) 21/12/2020

Presentata in data 21/12/2020



*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per componente del Consiglio regionale – Non più di tre per Gruppo – una sola domanda chiara e concisa su argomento urgente e particolare rilevanza politica)

OGGETTO: *Sentenza TAR Terzo Valico, respinto il ricorso di Cociv su trasporto smarino in modalità combinata ferro-gomma. Quali azioni previste dalla Regione per far attuare la prescrizione.*

Premesso che:

- **con sentenza dell'11/12/2020** il Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte **ha respinto definitivamente** il ricorso numero 1114 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Consorzio Cociv contro la Regione Piemonte, giudicando **infondate tutte le obiezioni sollevate da Cociv nel ricorso.**

Considerato che:

- l'aggiornamento del Piano Cave e del relativo Piano del Traffico della Linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova "Terzo Valico dei Giovi", approvato con DGR n.6863 del 11 dic 2013, già prevedeva uno studio per il trasporto dello smarino in modalità combinata ferro-gomma, riguardante i lotti 1-2 e prescriveva in maniera cogente il trasporto combinato per i lotti 3-4-5. Testualmente dalla prescrizione n.19: ***“Il materiale proveniente dagli scavi (smarino e inerte) dovrà essere movimentato nella modalità combinata ferro-gomma per l'intera durata dei lavori di scavo della galleria di valico a partire dalla riattivazione del raccordo ferroviario tra lo scalo area Cementir e la stazione di Arquata Scrivia.”***;
- il Tribunale, infatti, sottolinea come questa deliberazione non sia stata oggetto di alcuna contestazione da parte di Cociv nel 2013;
- Cociv ha invece chiesto l'annullamento del Piano Cave e del relativo Piano del Traffico, DGR n. 5386 del 18 luglio 2017 - pubblicata sul B.U.R.P. in data 03.08.2017, limitatamente alla seguente prescrizione, in cui la Regione ribadisce l'importanza e la fondatezza delle previsioni del 2013, giudicandola *“inderogabile”*: ***“Il proponente dovrà presentare alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche e Trasporti per l'approvazione un project review del “Progetto dello smarino nella modalità combinata ferro-gomma” presentato in CDS, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della DGR di Approvazione del Piano Cave 3, 4 e 5 lotto, che preveda la realizzazione di interventi per il trasporto combinato anche in aree diverse dalla CEMENTIR e la conseguente riformulazione del Piano del Traffico. COCIV dovrà attuare la modalità del trasporto combinato ferro-gomma nel tempo massimo di 9 mesi dalla data di approvazione della Regione Piemonte – Direzione OO.PP. e Trasporti”***.



Valutato che:

- con nota della Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, cave e miniere, prot. 00030710/2018 del **30 marzo 2018**, è stata fatta **diffida al Consorzio Cociv a presentare, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, documentazione progettuale afferente all'implementazione del piano di trasporti in modalità combinata ferro – gomma** *“necessaria a consentire di risolvere le criticità di sicurezza e funzionalità trasportistica relativa sia all'accesso, sia allo svincolo autostradale del casello di Vignole Borbera, in relazione al trasporto combinato ferro – gomma”*;
- successivamente Cociv ha depositato dei motivi aggiunti, 15 maggio 2018, per chiedere l'annullamento della nota prot. 00030710/2018 del 30 marzo 2018 relativa alla diffida sopraccitata e di altre note inerenti, nonché di ogni altro atto connesso;
- Cociv ha altresì presentato domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato nel ricorso, ovvero ha richiesto istanza cautelare;
- **l'istanza cautelare è stata respinta in data 14 giugno 2018** attraverso Ordinanza del TAR Piemonte. Nell'Ordinanza si legge: *“rilevato che il favor per l'uso del sistema ferroviario è stato chiaramente esplicitato dalla Regione Piemonte sin da deliberazioni del 2013, non oggetto di contestazione da parte della ricorrente, mentre le puntuali valutazioni di maggiore o minore impatto ambientale, fermi i non superati limiti di ragionevolezza, competono fisiologicamente all'amministrazione;”*.

Valutato che:

- a **maggio 2018** Cociv avrebbe già dovuto attuare la modalità del trasporto combinato ferro-gomma dello smarino, invece ha continuato ad agire in maniera indisturbata per più di tre anni, nonostante il TAR avesse respinto nel 2018 la richiesta di sospensione dell'efficacia della prescrizione, e quindi, per legge, **avrebbe dovuto comunque attuare la prescrizione della Regione**. Invece ha proseguito con il trasporto dello smarino su gomma, con evidenti ripercussioni ambientali negative, disagi sulla viabilità e riduzione della sicurezza, come già denunciato nel 2019 da Arquata Scrivia e altri comuni;
- la Regione stessa ha avallato questa modalità proseguendo nei giudizi di compatibilità ambientale relativi ai vari siti di estrazione/deposito, necessari al rilascio delle autorizzazioni, lamentando *“l'impossibilità ad esprimersi, vista la situazione d'incertezza giuridica, amministrativa e tecnica a causa dei ricorsi pendenti presso il TAR contro la DGR n. 1-5386 del 18.07.2017.”* (DGR n.7480 del 31/08/2018).

Valutato ancora che:

- con la sentenza definitiva del TAR Piemonte Cociv è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni regionali;
- si fa presente che la stessa Regione ha condizionato la successiva progettazione all'attuazione delle prescrizioni definite della DGR n. 5386 del 18 luglio 2017 di aggiornamento del Piano Cave e del relativo Piano del Traffico;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

- pertanto l'inottemperanza della prescrizione sul trasporto dello smarino in modalità combinata ferro-gomma, **fa venire meno i presupposti con cui è stato espresso giudizio positivo all'aggiornamento del Piano di gestione dei materiali e del relativo Piano del Traffico da parte della Regione.**

INTERROGA

la Giunta per sapere se intenda sospendere il giudizio positivo e la autorizzazioni rilasciate in forza del Piano cave e relativo Piano del traffico, fintanto che Cociv non si sarà adeguato alla prescrizione di trasporto dello smarino in modalità combinata ferro-gomma.